

Statuto di Autonomia

Accademia di Belle Arti "Lorenzo da Viterbo" di Viterbo

Legalmente riconosciuta

Art. 1 – Finalità e attività dell'Accademia

L'Accademia di Belle Arti "Lorenzo da Viterbo" di Viterbo, legalmente riconosciuta, è un'istituzione di alta formazione e ricerca nei settori delle arti visive, della progettazione, delle arti applicate, della comunicazione e della didattica dell'arte. Promuove lo studio, la diffusione e il progresso dell'espressione creativa contemporanea, valorizzando il patrimonio artistico e storico. Favorisce lo sviluppo di scambi culturali e artistici con soggetti pubblici e privati, a livello nazionale e internazionale.

L'Accademia opera nel rispetto delle normative vigenti, garantendo la libertà degli studenti nelle scelte artistiche e formative, in conformità con i regolamenti istituzionali.

L'Accademia può erogare borse di studio, contributi individuali e altre forme di sostegno per le attività di formazione artistica.

Per perseguire i propri fini istituzionali e valorizzare il patrimonio artistico e librario, l'Accademia può costituire fondazioni, aderire a iniziative consortili con Università ed enti nazionali e internazionali.

Art. 2 – Ordinamento della didattica

L'Accademia eroga formazione a tutti i livelli nei propri ambiti di competenza, secondo i principi dell'Alta Formazione Artistica e Musicale. Rilascia i diplomi accademici e gli altri titoli previsti dalla normativa vigente. Può rilasciare titoli congiunti con altre istituzioni italiane o straniere, tramite apposite convenzioni.

Art. 3 – Natura giuridica

L'Accademia è gestita dalla Fondazione Accademia S.r.l., con sede legale in Roma, Viale Egeo 104, e sedi operative a Viterbo in Via Col Moschin 17 e Via Bainsizza 15.

È dotata di autonomia didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile, nel rispetto delle leggi e del presente Statuto.

Le entrate derivano dalle iscrizioni ai corsi. L'Accademia può utilizzare strumenti di finanziamento previsti dalla normativa per realizzare investimenti.

L'ente gestore reperisce risorse per il mantenimento e lo sviluppo dell'accademia attraverso ogni opportuna iniziativa.

Art. 4 – Organi dell'Accademia

L'Accademia si articola in organi di governo e consultivi, in conformità alla Legge 508/99, per garantire l'integrazione tra la gestione didattica e quella amministrativa.

Gli organi di governo definiscono obiettivi, programmi e ne verificano l'attuazione:

Presidente

Direttore

Consiglio Accademico

Legale Rappresentante

Gli organi consultivi contribuiscono alla valutazione delle attività e al raggiungimento della qualità:

Nucleo di Valutazione

Collegio dei Docenti

Consulta degli Studenti

Art. 5 – Il Presidente

Promuove l'immagine dell'Accademia a livello nazionale e internazionale.

Rappresenta l'Accademia in eventi pubblici e cerimonie.

In caso di assenza o impedimento, delega le sue funzioni al Direttore.

La durata della carica è di tre anni e può essere rinnovata o revocata secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 6 – Il Direttore

Rappresenta la comunità accademica, è nominato dal CDA tra docenti o professionisti qualificati.

Coordina le attività didattiche, scientifiche e organizzative.

Convoca e presiede il Consiglio Accademico.

Garantisce il coordinamento tra l'Accademia e l'ente gestore.

Emette regolamenti, decreti e atti di competenza, sentito l'ente gestore.

Vigila sul funzionamento dell'Accademia.

Nomina i coordinatori didattici, avvia le procedure di reclutamento e attribuzione incarichi.

Può nominare vicedirettori e conferire deleghe.

Nomina il Nucleo di Valutazione, sentito il Consiglio Accademico.

Costituisce commissioni e comitati consultivi.

Esercita l'autorità disciplinare su studenti e docenti.

Stipula convenzioni e accordi per attività comuni, su delega del legale rappresentante.

Adotta provvedimenti urgenti in caso di necessità.

Indice e organizza le elezioni dei rappresentanti di studenti e docenti.

Svolge ogni altra funzione prevista da leggi, statuto e regolamenti.

La durata della carica è di tre anni e può essere rinnovata o revocata secondo le modalità previste dalla lettera di incarico.

Art. 7 – Il Consiglio Accademico

È l'organo di indirizzo per le attività di formazione, ricerca e produzione artistica.

Elabora il Regolamento Didattico Generale e propone l'istituzione di nuovi corsi.

Redige relazioni istituzionali e propone convenzioni e collaborazioni.

È composto da:

Direttore

Presidente

Docenti (numero determinato dall'ente gestore su proposta del Direttore)

Due rappresentanti degli studenti

Il rappresentante dell'ente gestore (con voto consultivo)

Il Direttore convoca il Consiglio, che è valido con la presenza della maggioranza dei membri. Le delibere sono approvate a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Direttore.

L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive comporta la decadenza dal mandato.

La durata della carica dei componenti è di tre anni ed è tacitamente prorogata fino al rinnovo o sostituzione.

Art. 8 – Il Legale Rappresentante

Nominato dall'assemblea dei soci dell'ente gestore, gestisce le risorse economiche dell'Accademia.

Elabora i bilanci e informa Direttore e Consiglio Accademico.

Sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria, organizzativa e del personale.

Cura gli adempimenti fiscali, di sicurezza e acquisti.

Coordina attività di comunicazione strategica.

Ha la rappresentanza legale per la stipula di contratti, delegabile al Direttore.

Esercita la disciplina sul personale tecnico-amministrativo.

La durata della carica è di tre anni e può essere rinnovata o revocata secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 9 – Nucleo di Valutazione

L'Accademia adotta un sistema di valutazione conforme alle normative UNI EN ISO 9001:2008 e ministeriali.

Il Nucleo, nominato dal Direttore sentito il Consiglio Accademico, valuta didattica, ricerca e servizi.

Ha accesso ai dati necessari e garantisce la diffusione degli atti nel rispetto della privacy.

Raccoglie annualmente dati su iscrizioni, carriere, placement, valutazioni di insegnamenti e servizi.

È composto da tre membri con comprovata esperienza.

La durata della carica dei membri è di tre anni e può essere rinnovata o revocata secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 10 – Collegio dei Docenti

Composto dal Direttore e da tutti i docenti in servizio.

Supporta le attività del Consiglio Accademico.

Art. 11 – Consulta degli Studenti

Composta da tre studenti eletti. Elegge al suo interno due rappresentanti per il Consiglio Accademico.

Formula proposte al Consiglio su didattica e servizi.

Può richiedere l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno del Consiglio.

Definisce autonomamente il proprio regolamento.

Art. 12 – Autonomia regolamentare

L'Accademia, in base alla Legge 508/1999, adotta:

a. Statuto d'autonomia

b. Regolamento Didattico Generale

Lo Statuto è approvato dall'ente gestore, sentito il Consiglio Accademico e il Direttore.

Il Regolamento Didattico è approvato dal Consiglio Accademico e ratificato dall'ente gestore.

Art. 13 – Regolamento Didattico Generale

Il Regolamento disciplina ordinamenti, piani formativi e attività connesse, ai sensi del DPR 8/07/2005 n. 212. È approvato dal Consiglio Accademico e adottato con Decreto del Direttore.

Art. 14 – Biblioteca

La Biblioteca è strumento fondamentale per la formazione e la ricerca. Serve studenti, docenti e studiosi esterni. Conserva e aggiorna il patrimonio librario secondo criteri stabiliti dal Direttore e dai Dipartimenti.

La gestione è definita dal legale rappresentante, sentito Direttore, Consiglio Accademico e Consulta degli Studenti.

Art. 15 – Pubblicità delle deliberazioni

Le deliberazioni degli organi dell'Accademia sono pubblicate sul sito istituzionale.

Lo Statuto, i Regolamenti, il Calendario accademico, eventuali modifiche e iniziative culturali sono resi accessibili pubblicamente.

Art. 16 – Norme sul reclutamento

Gli incarichi didattici sono assegnati annualmente con contratto di diritto privato, previa valutazione dei titoli. L'ente gestore può attivare procedure comparative tramite bando pubblico.

Art. 17 – Procedure di selezione

Le domande, corredate di CV e documentazione, sono indirizzate al Direttore. Le valutazioni sono effettuate da commissioni nominate dal Direttore. L'ente gestore mantiene la facoltà di conferire gli incarichi.

Art. 18 – Approvazione dello Statuto

Lo Statuto è emanato dall'ente gestore, sentito il Consiglio Accademico e il Direttore. È soggetto a revisione periodica ed è notificato al Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), ai sensi della normativa vigente.

Questa versione Rev. 2.0 entra in vigore dal 21 luglio 2025.